

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e bilancio pluriennale della Regione Puglia (legge finanziaria 1982)

REGIONE PUGLIA CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e bilancio pluriennale della Regione Puglia (legge finanziaria 1982)".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione prima del bilancio di previsione approva la legge finanziaria al fine di adeguare il bilancio annuale e pluriennale alle scelte e alle priorità definite dal Piano regionale di Sviluppo e nel bilancio pluriennale 1982/1985, il "Fondo per gli investimenti".

FONDO INVESTIMENTI

Art. 2

Per la redazione e la realizzazione di programmi e progetti aventi specifiche funzioni-obiettivo indicate nel Piano regionale di Sviluppo è istituito, nel bilancio relativo all'esercizio finanziario 1982 e nel bilancio pluriennale 1982/1985, il "Fondo per gli investimenti".

Al Fondo di cui al precedente comma vengono assegnati 358,1 miliardi per l'esercizio finanziario 1982; 381 miliardi per il 1983; 501 miliardi per il 1984; 354 miliardi per il 1985.

I 358,1 miliardi assegnati all'esercizio finanziario 1982 sono così destinati:

- Piano di risanamento delle acque	115,0	miliardi
- Finanziaria regionale	20,0	"
- Terziario avanzato	25,0	"
- Progetti obiettivo in agricoltura	47,0	"
- Piani di intervento per l'approvvigionamento idrico	15,0	"
- Valorizzazione aree interne	15,0	"
- Sistemi urbani	10,0	"
- Osservatorio del mercato del lavoro	1,1	"
- Aree per insediamenti produttivi	10,0	"
- Viabilità regionale	15,0	"
- Assetto delle coste e porti turistici	10,0	"
- Redazione di progetti relativi a interventi considerati prioritari dal Piano regionale di Sviluppo, ivi compresi l'occupazione giovanile, la casa e il sistema scientifico universitario pugliese	75,0	"

REGIONE PUGLIA CONSIGLIO

Per il triennio 1983-1985 vengono assegnati al "Fondo per gli investimenti" 1.236 miliardi secondo la ripartizione di cui al II comma del presente articolo.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione si provvederà annualmente alla ripartizione di tali stanziamenti tra gli obiettivi prioritari definiti dal Piano regionale di Sviluppo.

In armonia con le indicazioni formulate dal Piano regionale di Sviluppo, l'Assessore alla programmazione promuove e coordina la predisposizione dei programmi intersettoriali e dei progetti corrispondenti agli interventi di cui al presente articolo.

La Giunta regionale adotta i suddetti programmi e li sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

I progetti sono adottati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare ove non attuativi di un programma già approvato dal Consiglio regionale.

In deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 37 del 28 novembre 1977, il parere tecnico ed amministrativo previsto dalle vigenti normative, salvo quelli di competenza di Organi dello Stato, relativo ai progetti ed ai programmi di cui alla presente legge, è demandato al Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione di cui alla legge regionale n. 44 del 25.7.1979.

Art. 3

Nella articolazione di tutte le politiche di intervento la Regione è impegnata ad assicurare priorità alla soluzione dei problemi delle aree interne.

A tal fine, alle aree comprese nelle Comunità montane e in quelle svantaggiate di cui all'art. 21 della legge regionale 31.8.1981, n. 54 è riservata con carattere aggiuntivo una quota di risorse finanziarie del 5% in tutti i programmi di intervento della Regione, ferme restando le eventuali migliori condizioni previste da altre leggi.

Nelle medesime aree di cui al presente articolo:

- i contributi in c/capitale previsti a favore delle unità produttive, singole o associate, e delle cooperative sono maggiorati del 5%;
- il concorso nel pagamento degli interessi per i mutui contratti dalle unità produttive singole o associate e dalle cooperative è maggiorato di 2 punti percentuali a favore dei mutuatari rispetto alle misure stabilite ai sensi delle leggi regionali.

LAVORI PUBBLICI

Art. 4

I limiti di impegno trentacinquennali di cui al Cap. 02302 del bilancio 1981, già autorizzati per l'anno 1981 per la concessione dei contributi agli Enti locali per le finalità di cui alla L.R. n. 37 del 12.8.1978, graveranno a partire dal bilancio per l'esercizio 1983 fino al 2017.

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

Art. 5

Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979 possono essere utilizzate mediante l'assunzione dell'impegno della prima quota di ammortamento, nell'esercizio 1982, con imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio.

INDUSTRIA

Art. 6

Nel bilancio di previsione del corrente esercizio è stanziata al Cap. 06110 un'ulteriore somma di L. 300.000.000 per spese, I.V.A. compresa, relative alle indagini e ricerche geologiche di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 27.2.1979, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

Anche i risultati delle predette indagini e ricerche debbono essere acquisiti dall'Ufficio Informatico della programmazione di cui all'art. 8 della L.R. n. 44 del 25.7.1979.

AGRICOLTURA

Art. 7

In applicazione dell'art. 5 della legge 27.12.1977, n. 984, nonché ai sensi dell'art. 23 della L.R. 31.8.1981, n. 54, la Regione, entro e non oltre l'esercizio finanziario 1982, dispone con legge il coordinamento dei programmi di settore approvati con la suddetta legge regionale con le scelte e i criteri del Piano regionale di Sviluppo avendo particolare riguardo ai progetti obiettivo:

- valorizzazione della produzione agricola;
- assistenza tecnica;
- commercializzazione dei prodotti agricoli;
- valorizzazione delle zone interne;
- aree irrigue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

E' estratto del verbale della seduta del 29 aprile 1982 ed è
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)